



**COMUNE DI REGGELLO**  
(Provincia di Firenze)

# **REGOLAMENTO COMUNALE SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO IN SEDE FISSA**

(Regolamento della Regione Toscana n. 4/99, così come modificato dal  
Regolamento della Regione Toscana n. 5/2000)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 05.03.2001, integrato  
e modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 24.04.2001.

# SOMMARIO

<b>PARTE I</b> .....	<b>4</b>
Art. 1 - Oggetto e finalità.....	4
Art. 2 - Definizioni.....	4
Art. 3 - Requisiti per l'esercizio del commercio.....	8
Art. 4 - Requisito dell'età.....	9
Art. 5 - Requisiti morali.....	9
Art. 6 - Requisiti professionali.....	10
Art. 7 - Comunicazione per apertura di esercizi di vicinato e domande per medie e grandi strutture. Applicazione Legge n. 241/90.....	12
Art. 8 - Esercizio congiunto ingrosso/dettaglio.....	14
Art. 9 - Forme particolari di commercio.....	14
Art. 10 - Attività di vendita temporanee.....	15
Art. 11 - Sospensione dell'attività.....	16
Art. 12 - Affidamento in gestione di reparti.....	16
Art. 13 - Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazione.....	16
Art. 14 - Pubblicità dei prezzi.....	17
<b>PARTE II</b> .....	<b>18</b>
Art. 15 - Autorizzazione per i centri commerciali al dettaglio.....	18
<b>PARTE III</b> .....	<b>20</b>
Art. 16 - Programmi integrati per attività promozionali dei centri commerciali naturali.....	20
<b>PARTE IV</b> .....	<b>22</b>
Art. 17 - Comunicazione per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni.....	22
Art. 18 - Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato.....	24
Art. 19 - Autorizzazione per medie strutture di vendita.....	24

Art. 20 - Disposizioni per grandi strutture di vendita.....	28
Art. 21 - Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e del settore merceologico, degli esercizi commerciali.....	29
<b>PARTE V .....</b>	<b>30</b>
Art. 22 - Orari di apertura e chiusura.....	30
Art. 23 - Orario dei centri commerciali .....	30
Art. 24 - Orario di apertura e chiusura per i comuni classificati come "turistici" o come "città d'arte"....	30
Art. 25 - Tipologie di vendita escluse dall'applicazione della normativa sugli orari.....	31
<b>PARTE VI .....</b>	<b>32</b>
Art. 26 - Subingresso negli esercizi di vendita al minuto.....	32
Art. 27 - Cessazione d'attività.....	35
<b>PARTE VII .....</b>	<b>35</b>
Art. 28 - Vendite di liquidazione.....	35
Art. 29 - Vendite di fine stagione o saldi .....	37
<b>PARTE VIII .....</b>	<b>39</b>
Art. 30 - Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali.....	39
<b>PARTE IX .....</b>	<b>40</b>
Art. 31 - Vendite negli spacci interni.....	40
Art. 32 - Vendita a mezzo di apparecchi automatici.....	41
Art. 33 - Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione.....	42
Art. 34 - Vendita e propaganda ai fini commerciali.....	42
Art. 35 - Forme speciali di vendita .....	43
<b>PARTE X .....</b>	<b>46</b>
Art. 36 - Sanzioni e revoche.....	46
Art. 37 - Trattamento dei dati personali.....	48
Art. 38 - Disposizioni transitorie.....	48

## PARTE I

### Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento comunale ha lo scopo di adeguare il vigente regolamento di polizia locale, commerciale e annonaria al regolamento della Regione Toscana n. 4/99, così come modificato dal successivo regolamento n. 5/2000 in attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del D.lgs. n. 114/98, dalla legge regionale 17/5/1999, n. 28 e dalla delibera del consiglio regionale n. 233 del 26/7/1999.

### Art. 2 - Definizioni

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 114/98, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi, né le vetrine e le zone di passaggio ad esse antistanti nei casi in cui si trovino all'esterno del negozio sul fronte strada o siano integrate con spazi di passaggio comuni ad altri esercizi commerciali. La superficie di vendita si determina, per ciascun esercizio commerciale, calcolando soltanto l'area che costituisce la superficie calpestabile del pavimento, valutata o valutabile ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia, quale risulta dalle tavole allegate a detti atti.
2. Ogni esercizio commerciale corrisponde al luogo fisicamente delimitato da pareti continue, separato, distinto e non direttamente collegato ad altro utilizzabile a scopo commerciale.
3. Ad ogni esercizio commerciale, come definito al comma 2, corrisponde una sola superficie di vendita ed una sola comunicazione, ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 114/98, o autorizzazione commerciale, rilasciata ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 114/98.

4. La vendita di prodotti propri nei locali di produzione od altri adiacenti può essere effettuata da industriali e da artigiani, in condizioni di sicurezza, nello stesso immobile nel quale avviene la produzione. La superficie di vendita non deve superare quella prevista per gli esercizi di vicinato.
5. La superficie di vendita degli esercizi commerciali nei quali vengono vendute merci ingombranti, delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (mobilifici, concessionarie auto, legnami, materiali per l'edilizia e simili) può essere limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato. La parte rimanente deve essere utilizzata come magazzino, deposito o superficie espositiva. A tal fine, è obbligatoria la sottoscrizione di un atto d'obbligo tra Comune e operatore commerciale che va ad integrare la comunicazione di cui all'articolo 7 del D.lgs. n. 114/98. Il mancato rispetto dell'atto d'obbligo comporta la perdita di efficacia della comunicazione di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 114/98.
6. La superficie espositiva è la parte dell'unità immobiliare, a destinazione commerciale, alla quale il pubblico può accedere, in condizioni di sicurezza e solo per prendere visione dei prodotti esposti.
7. Si richiama la classificazione degli esercizi commerciali così come prevista dall'art. 4 del D.lgs. n. 114/98 e come modificata dall'art. 2 del Regolamento della Regione Toscana n. 4/99 e successive modificazioni.
8. I centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g, del D.lgs. n. 114/1998, sono classificati come segue:
  - a) centro commerciale risultante da un unico edificio: si tratta di un insediamento commerciale costituito da un unico edificio, che comprende uno o più spazi pedonali, dai quali si accede ad una pluralità di esercizi commerciali al dettaglio integrati, eventualmente, da attività paracommerciali e di servizio. L'edificio è soggetto a concessione edilizia unitaria, con specifica destinazione "centro commerciale". Le singole autorizzazioni commerciali devono far riferimento all'unico provvedimento generale rilasciato per il centro nel suo complesso, eventualmente anche ad un solo soggetto promotore.
  - b) centro commerciale risultante da un'insieme di edifici: si tratta di un insediamento commerciale costituito da uno o più edifici collegati

funzionalmente da percorsi pedonali non facenti parte di vie o piazze pubbliche, dai quali si accede a singoli esercizi commerciali. I servizi accessori possono essere comuni all'intero complesso degli edifici. Il centro commerciale, ove possibile, è soggetto a concessione edilizia unitaria. Le singole autorizzazioni commerciali devono far riferimento all'unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un solo soggetto promotore. La realizzazione della struttura può essere scaglionata nel tempo.

- c) centro commerciale naturale: è una sequenza di esercizi commerciali e di altre attività di servizio che si affacciano, in prevalenza, su vie o piazze urbane, i cui titolari devono sottoscrivere con il Comune un programma unitario di attività promozionali. Le dichiarazioni inizio attività e/o le autorizzazioni commerciali sono separate, indipendenti e non devono far riferimento ad un unico provvedimento generale, preventivo, che può mancare. Le concessioni o autorizzazioni edilizie vengono rilasciate separatamente ed autonomamente per ciascuna unità o complesso immobiliare, sede delle varie attività commerciali.
9. Per "stagione" s'intende un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a sessanta giorni e non superiore a centottanta, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello nel quale ha inizio l'attività. L'apertura stagionale dell'esercizio, rimessa alla libera determinazione dell'esercente, deve essere comunicata preventivamente al Comune precisando il periodo della stessa.
10. Per trasferimento della gestione di un esercizio di vendita si deve intendere il trasferimento della gestione dell'intero esercizio ad altri che l'assumono in proprio.
11. Per gestore di aziende commerciali al dettaglio, si intende il soggetto al quale l'azienda è stata trasferita affinché ne assuma in proprio la gestione per la durata stabilita.
12. Per requisiti professionali e morali per l'esercizio del commercio al dettaglio si intendono quelli precisati all'art. 5 del D.lgs., n. 114/98.
13. I modelli denominati COMM 1, COMM 2 e COMM 3 corrispondono ai modelli approvati dalla conferenza unificata di cui all'art. 8 del D.lgs. n. 281/97, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale, n. 94 del 23.4.1999, da

utilizzare come segue: modello COMM 1: comunicazione per gli esercizi al dettaglio definiti di "vicinato" relativa a: aperture, subingressi, variazioni, cessazioni attività. modello COMM 2: domanda di autorizzazione per medie e grandi strutture per aperture, variazioni. modello COMM 3: comunicazione per medie e grandi strutture per subingresso, variazioni, cessazione di attività.

14. "Camera di Commercio" si intende la Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura.
15. E' preposto alla gestione di un esercizio commerciale o di un relativo reparto chi viene indicato, come tale, al Comune dal titolare dell'attività. Alla comunicazione deve essere allegato l'atto di delega sottoscritto, in segno di accettazione, dal delegato, con firme autenticate ai modi di legge.
16. "Concentrazione" è la riunione in una nuova struttura di vendita, rispettivamente, di esercizi di vicinato, di medie o grandi strutture di vendita, di medesima titolarità all'atto della richiesta.
17. "Accorpamento" è l'ampliamento della superficie in una media o grande struttura di vendita mediante utilizzo di superfici di altri esercizi di vicinato, di altre medie o grandi strutture di vendita di medesima titolarità all'atto della richiesta.
18. Qualificazione professionale adeguata al settore alimentare è l'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore alimentare, o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, o aver frequentato con esito favorevole un corso di qualificazione professionale riconosciuto dalla Regione.
19. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la superficie di vendita superiore a 250 mq e fino a 1.500 mq sono classificati medie strutture.
20. Tutti gli esercizi di vendita, compresi i centri commerciali, già assentiti secondo le previgenti norme, aventi la superficie di vendita superiore a 1.500 mq sono classificati grandi strutture di vendita.

21. Il titolare, alla data del 24 aprile 1998, di autorizzazione amministrativa di cui all'art. 24 della legge n. 426/71, per il commercio al dettaglio di prodotti rientranti nei settori alimentare e non alimentare ha diritto di porre in vendita tutti i prodotti compresi in detti due settori, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria e fatte salve le disposizioni che riguardano la vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
22. Aree commerciali integrate: sono le aree per le quali lo strumento urbanistico comunale prevede espressamente la compatibilità per l'insediamento di grandi strutture di vendita, che può comprendere la localizzazione di medie strutture integrate funzionalmente con le grandi sulla base di specifico strumento urbanistico attuativo.
23. Domande concorrenti ai sensi della legge regionale n. 28/99: sono le domande per le quali la documentazione prevista è completa o è stata completata nello stesso giorno, sia rispetto a quanto previsto per il rilascio dell'autorizzazione commerciale, che per la concessione od autorizzazione edilizia.
24. "Centro storico" è l'area che, dallo strumento urbanistico comunale, è classificata come zona "a", ai sensi della vigente normativa.
25. Per utilizzatori in grande di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 114/98 si intendono le comunità, le convivenze, le cooperative di consumo e loro consorzi, gli organismi associativi costituiti esclusivamente tra titolari di esercizi di vendita e/o pubblici esercizi per procedere agli acquisti, in comune, dei prodotti necessari per le loro attività.
26. Per opere dell'ingegno di carattere creativo si intendono tutte le opere di grafica, pittura e scultura, di provenienza propria non classificabili come opere d'arte; proprie pubblicazioni letterarie; oggetti e quant'altro sia frutto dell'ingegno creativo del realizzatore commerciante.

### **Art. 3 - Requisiti per l'esercizio del commercio**

1. Il commercio al dettaglio e all'ingrosso disciplinato dal D.lgs. n. 114/98 è articolato in due settori: 1) alimentare e 2) non alimentare.

2. Per l'esercizio dell'attività di commercio di prodotti alimentari è richiesto il possesso dei requisiti morali e professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98. Per il commercio di prodotti non alimentari, è richiesto il possesso dei soli requisiti morali di cui allo stesso articolo 5.
3. Nelle imprese individuali, i requisiti morali devono essere posseduti dal titolare; nelle società in nome collettivo, da tutti i soci; nelle società in accomandita semplice, dai soci accomandatari; nelle società di capitali, cooperative, enti e associazioni, dal legale rappresentante e nelle società estere, da chi le rappresenta in Italia.
4. Per il settore alimentare, i requisiti professionali devono essere posseduti dal titolare, nelle imprese individuali; da un legale rappresentante o da un preposto per qualsiasi tipo di società, associazione o ente; da chi rappresenta in Italia, una impresa estera o da un relativo preposto.
5. Il possesso dei requisiti soggettivi deve essere autocertificato o documentato nei modi di legge dal soggetto interessato.
6. I requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio al dettaglio sono accertati dal Comune. Per l'esercizio del commercio all'ingrosso sono accertati dalla camera di commercio.

#### **Art. 4 - Requisito dell'età**

1. Il commercio, sia al dettaglio che all'ingrosso, può essere esercitato solo da chi ha raggiunto la maggiore età e, con l'autorizzazione del tribunale da chi, non avendo la maggiore età, è emancipato di diritto, ai sensi dell'art. 390 Cod. Civ. All'inabilitato ed al minore non emancipato non è consentito l'inizio di un'attività commerciale, ma soltanto la relativa continuazione, a seguito di acquisto della titolarità di un'azienda a causa di morte o per donazione.

#### **Art. 5 - Requisiti morali**

1. La condanna per i reati indicati all'art. 5 del D.lgs. n. 114/1998, emessa con la annotazione di "non menzione", è ostativa, a tutti gli effetti, ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale.

2. L'attestazione dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale documentato nei modi di legge è equiparabile alla riabilitazione.
3. L'applicazione della pena su richiesta dell'imputato (patteggiamento) per i reati indicati dall'art. 5 del D.lgs. n. 114/1998, è comunque ostativa all'esercizio dell'attività commerciale. Qualora il soggetto interessato che ha patteggiato la pena non commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa specie di quelle oggetto di patteggiamento, rispettivamente entro cinque anni in caso di delitto, o di due anni in caso di contravvenzione, il reato è da considerare estinto e, pertanto, non è necessario chiedere ed ottenere la riabilitazione ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale. L'effetto estintivo non si produce se la persona, nei cui confronti è stata applicata la pena, pecuniaria o detentiva, si sottrae volontariamente alla sua esecuzione.
4. L'accertamento dei requisiti morali per l'esercizio del commercio viene fatto di ufficio dal Comune, richiedendo il certificato generale al casellario giudiziale della procura della repubblica.
5. Una persona, già dichiarata fallita, per poter gestire un'attività commerciale ha necessità di ottenere sempre la riabilitazione civile o la revoca della dichiarazione del fallimento.

#### **Art. 6 - Requisiti professionali**

1. Ai fini del possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del commercio nel settore alimentare occorre aver frequentato con esito positivo, un corso specifico di formazione professionale per il settore alimentare, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano. Non sono, pertanto, ritenuti idonei, ai fini dell'accertamento dei requisiti:
  - I titoli di studio non specificatamente abilitanti quali: diploma di ragioniere, laurea in economia e commercio e simili;
  - Attestati di corsi svolti all'estero;
  - Attestati di frequenza di corsi relativi alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o per la gestione di strutture ricettive turistico-alberghiere.

2. L'esercizio in proprio dell'attività di vendita, al dettaglio o all'ingrosso, di prodotti alimentari, è comprovato anche dalla posizione di socio di società di persone e di amministratore o institore di società di capitali o di altro organismo collettivo. Possiedono il requisito dell'esercizio in proprio:
  - L'imprenditore individuale;
  - Nelle società di capitali in alternativa: il presidente, il vice presidente effettivo, l'amministratore unico, il consigliere delegato e l'institore ;
  - Nelle società in accomandita semplice: i soci accomandatari;
  - Nelle società in nome collettivo: il socio con poteri di ordinaria amministrazione e di legale rappresentanza; il socio d'opera o socio con "obbligo di prestazione di attività", pur senza poteri di rappresentanza legale e/o amministrazione ordinaria;
  - Nel caso di associazione in partecipazione: colui che ha operato presso un'impresa autorizzata, senza vincolo di subordinazione, con un contratto di associazione, in qualità di associato.
  
3. Il titolo di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione di un'impresa che esercita la vendita di prodotti alimentari si ritiene posseduto da chi svolga mansioni direttamente attinenti alla somministrazione, lavorazione, trasformazione di alimenti o bevande.
  
4. Il requisito di dipendente qualificato è comprovato sulla base di idonea documentazione fornita dall'impresa presso la quale l'interessato ha prestato la propria opera. Per valutare la prestazione dell'attività in qualità di dipendente qualificato, occorre tener conto del tipo dell'azienda, del contratto collettivo di lavoro, della qualifica rivestita, del periodo di apprendistato, del tipo di attività esercitata rapportato alla qualifica rivestita. qualifiche abilitanti possono essere considerate le seguenti: capo servizio di ufficio amministrativo e/o commerciale; gerente o gestore; capo reparto; ispettore; addetto all'amministrazione; magazziniere e aiuto magazziniere solo se svolto presso aziende all'ingrosso; cassiere, viaggiatore, piazzista; commesso; aiuto commesso; banconiere e aiuto banconiere; addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita. Lo stato di dipendente qualificato può essere comprovato alternativamente dalla seguente documentazione: modelli 01/m relativi alla denuncia annuale all'INPS della retribuzione; libretto di lavoro; dichiarazione della sezione circoscrizionale per l'impiego; dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del datore di lavoro; busta paga; dichiarazione dei redditi. E' idonea a comprovare detto requisito anche l'attività svolta all'estero, debitamente documentata.

5. Il requisito di familiare coadiutore è comprovato dalla iscrizione all'INPS, gestione commercianti. In caso di imprese miste, artigiane – commerciali, iscritte all'INPS gestione artigiani con riferimento all'attività prevalente, il requisito professionale si ritiene provato.
6. Non ha valore la collaborazione familiare svolta all'estero, se non documentata nei modi di legge.
7. La pratica professionale in qualità di titolare, dipendente, collaboratore, deve essere acquisita per due anni negli ultimi cinque, che precedono la sottoscrizione della "comunicazione" per gli esercizi di vicinato o la "domanda di autorizzazione" per le medie e grandi strutture di vendita.
8. L'iscrizione al registro esercenti il commercio – REC – per il gruppo alimentare, carni, o la ex tabella VIII, nel periodo che va dal 24 aprile 1994 al 24 aprile 1999, è provata sia da chi si è iscritto al REC entro detto arco di tempo oppure vi è stato iscritto o comunque rimasto iscritto, sulla base di un provvedimento camerale.
9. Per vendere i prodotti che rientrano nelle tabelle speciali per le tabaccherie, farmacie e distributori di carburante, nonché i giornali e le riviste, è richiesto il possesso dei requisiti personali previsti dal D.lgs. n. 114/98. Qualora vengano venduti prodotti alimentari è richiesto altresì il possesso dei requisiti professionali previsti dal D.lgs. n. 114/98.
10. L'esercizio in proprio dell'attività commerciale è autocertificato e provato dalla iscrizione al registro imprese tenuto dalla camera di commercio.
11. L'associazione in partecipazione è comprovata da copia del relativo contratto debitamente registrato e dalla dichiarazione dei redditi dell'associato.

**Art. 7 - Comunicazione per apertura di esercizi di vicinato e domande per medie e grandi strutture. Applicazione Legge n. 241/90**

1. All'atto della presentazione delle "comunicazioni" relative agli esercizi di vicinato e delle "domande" per le medie e grandi strutture di vendita, per l'apertura, trasferimento di sede e ampliamento della superficie di vendita, sarà

rilasciata al soggetto interessato, da parte del responsabile del servizio, una ricevuta contenente le seguenti indicazioni:

- a) unità operativa competente alla gestione della pratica;
- b) oggetto del procedimento;
- c) persona responsabile del procedimento;
- d) ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento;
- e) termine di conclusione del procedimento.

2. Per le comunicazioni e le domande inviate a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso, debitamente firmato. Entro tre giorni dal ricevimento della comunicazione o della domanda, il responsabile del servizio comunica all'interessato le indicazioni di cui al precedente comma 1.
3. I termini per l'efficacia della comunicazione relativa agli esercizi di vicinato e per il formarsi del silenzio assenso sulle domande relative alle medie e grandi strutture, decorrono dalla data di ricevimento della comunicazione e domanda del soggetto interessato, a condizione che le stesse siano regolarmente formulate e complete di tutti i dati, notizie e documenti previsti dalla normativa vigente al momento dell'inoltro al Comune.
4. Qualora la comunicazione e le domande non siano regolari e complete, il responsabile del procedimento ne dà notizia al soggetto interessato entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità e della incompletezza. In questo caso il termine decorre dal ricevimento della denuncia o della domanda regolare e/o completa.
5. I termini di cui al precedente comma 3 possono essere interrotti una sola volta dal Comune, con atto del responsabile del procedimento, inviato a mezzo di nota raccomandata con avviso di ricevimento, esclusivamente per la richiesta all'interessato di elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità del Comune e che il Comune stesso non possa acquisire autonomamente. La richiesta di elementi integrativi può avere per oggetto anche la trasmissione, da parte dell'interessato, di elementi o allegati alla comunicazione o alla domanda, che risultino prescritti dalla normativa vigente.
6. Nel caso di richiesta di elementi integrativi, i termini di cui al precedente comma 3 iniziano a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento, da parte del Comune, degli elementi richiesti. Eventuali richieste di nuovi elementi integrativi, successive alla prima, non interrompono i termini di cui al precedente comma 3.

### **Art. 8 - Esercizio congiunto ingrosso/dettaglio**

1. Coloro che, dalla data del 24 aprile 1999 svolgevano, in uno stesso locale, l'attività di vendita all'ingrosso ed al dettaglio dei prodotti indicati all'art. 1, comma 5, della legge n. 426/71, possono continuare ad esercitarla, alle stesse condizioni.
2. L'esercizio dell'attività di vendita, all'ingrosso e al dettaglio, in una stessa struttura commerciale, può essere svolto in locali che abbiano, ciascuno, un proprio ingresso dall'esterno. Detti locali possono essere dotati anche di aperture che li rendano tra loro intercomunicanti a condizione, però, che le stesse non siano accessibili ed utilizzabili dal pubblico.

### **Art. 9 - Forme particolari di commercio**

1. La vendita al pubblico, in un'unica confezione e ad un unico prezzo, di prodotti che appartengono a settori merceologici diversi, è consentita nell'esercizio che ha nel proprio settore merceologico, il prodotto che, rispetto agli altri contenuti nella confezione, risulta di valore pari ad almeno i tre quarti del prezzo della confezione stessa, tenuto conto dei valori di mercato dei vari prodotti.
2. I prodotti alimentari a base di carni possono essere posti in vendita comunque preparati e confezionati, ed anche allo stato di precotti. La cottura può essere effettuata anche nell'esercizio, fatta salva l'osservanza delle norme igienico-sanitarie.
3. Le erboristerie sono da considerare esercizi di carattere misto, alimentare-non alimentare. Pertanto, qualora detti esercizi si limitino alla vendita di prodotti non commestibili, sono da considerare esercizi non alimentari, mentre quando i prodotti venduti comprendano anche alimenti tali esercizi sono da considerare appartenenti al settore merceologico alimentare ed in quanto tali, assoggettati alle norme dettate dal D.lgs. n. 114/98 per tale settore, in particolare all'obbligo della sussistenza, negli operatori, dei requisiti di formazione professionale specifica.
4. L'attività di vendita corrispondente alle tabelle merceologiche speciali è vincolata all'attività principale di farmacia, rivendita di generi di monopolio o

distributore di carburanti e non può essere ceduta separatamente dall'attività principale alla quale inerisce.

5. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'assaggio gratuito degli stessi organizzato dal venditore a fini promozionali, o per orientare la scelta dei prodotti in vendita.
6. Coloro che hanno titolo per vendere al dettaglio prodotti alimentari possono, parimenti, vendere gli stessi prodotti allo stato di "surgelati".
7. Il commercio al dettaglio di "oggetti preziosi" è subordinato anche al possesso della licenza prevista dall'art. 127 del R.D. n. 773/31.
8. Il titolare di autorizzazione per l'esercizio di una attività ricettiva che unitamente al servizio ricettivo, effettuava, alla data del 24 aprile 1999, l'attività di vendita di giornali, riviste, pellicole, videocassette, cartoline, e francobolli alle persone alloggiate può continuare ad esercitarla, alle stesse condizioni.
9. Per la vendita di piante o parti di esse e di semi per la loro riproduzione, di fitofarmaci, di piante officinali, di prodotti oggetto dell'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie oltre all'autorizzazione richiesta dal D.lgs. n. 114/98, occorre essere in possesso dei requisiti particolari previsti dalla normativa che disciplina il commercio di detti prodotti.

#### **Art. 10 - Attività di vendita temporanee**

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, il Comune può concedere autorizzazioni temporanee alla vendita. Esse sono valide soltanto per i giorni delle predette occasioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98 e di cui alla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni, che devono essere autocertificati. Nell'autorizzazione devono essere precisati i giorni e l'orario di validità, il luogo di esercizio ed il soggetto autorizzato. Data la temporaneità e l'occasionalità del rilascio si possono rilasciare anche per siti o luoghi non a destinazione commerciale, accertate comunque le condizioni di sicurezza e di igienicità dei luoghi, nei modi di legge. L'istanza deve pervenire al Comune, salvo casi eccezionali, entro e non oltre i trenta giorni precedenti la data di svolgimento della manifestazione o

evento per il quale si richiede l'autorizzazione per la vendita. Il responsabile del procedimento deve fornire risposta entro venti giorni decorrenti dal ricevimento della domanda, o comunque, nei casi in cui la presentazione della domanda stessa, non sia avvenuta nei termini suddetti, entro la data della manifestazione, salvo il rigetto della stessa.

#### **Art. 11 - Sospensione dell'attività**

1. Della data di inizio della sospensione dell'attività nell'esercizio di vendita al pubblico il titolare deve dare notizia al Comune, prima dell'inizio della stessa, qualora debba protrarsi per più di trenta giorni consecutivi. Nella comunicazione deve essere indicata la durata presunta della chiusura. L'esercente interessato, entro lo stesso termine, deve rendere noto al pubblico il periodo di sospensione con apposito cartello.

#### **Art. 12 - Affidamento in gestione di reparti**

1. Il titolare di un esercizio commerciale strutturato "per reparti" ne può affidare uno o più, perché li gestisca in proprio, ad uno o più soggetti in possesso dei requisiti soggettivi per gestirlo.
2. Il gestore deve darne comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, prima dell'inizio della gestione, dichiarando nella stessa il possesso dei requisiti, la sede dell'esercizio, il reparto gestito, la durata della gestione. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto di gestione, per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

#### **Art. 13 - Modifiche nella rappresentanza legale di società e associazione**

1. Le modifiche che intervengono nella rappresentanza legale di una persona giuridica o di una società, dopo la comunicazione di inizio di attività per gli esercizi di vicinato (o di autorizzazione ai sensi della L. 426/71) od il rilascio delle autorizzazioni per una media o grande struttura di vendita, non obbligano alla presentazione di una nuova comunicazione o al rilascio di una autorizzazione. La persona giuridica o società hanno l'onere di darne

- comunicazione al Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione della variazione della rappresentanza legale al registro imprese tenuto dalla camera di commercio. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'atto con il quale si è provveduto alla variazione della rappresentanza legale, le generalità complete del nuovo rappresentante legale, gli estremi di iscrizione al registro imprese.
2. Il nuovo legale rappresentante, in mancanza di "preposto", deve essere in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.
  3. Il Comune, entro trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al precedente comma 1, comunica alla persona giuridica o società, la "presa d'atto" della variazione intervenuta nella rappresentanza legale.
  4. La trasformazione di una società in un'altra dei tipi previsti dalle leggi vigenti comporta una variazione del titolo autorizzatorio e non obbliga ad una nuova dichiarazione per l'apertura di un esercizio di vicinato od a richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione per le medie e grandi strutture.
  5. La società che risulta dalle trasformazioni deve darne comunicazione al Comune, entro e non oltre trenta giorni dalla registrazione dell'atto di trasformazione al registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio precisando, nella comunicazione, gli estremi dell'atto, la nuova ragione sociale, il numero di iscrizione al registro imprese e la Camera di Commercio presso la quale si è iscritti.
  6. A seguito della comunicazione il Comune procede agli adempimenti di cui al precedente comma 3, nello stesso termine previsto.

#### **Art. 14 - Pubblicità dei prezzi**

1. Per tutti i prodotti esposti, per la vendita al dettaglio, nei luoghi indicati all'art. 14, comma 1, dal D.lgs. n. 114/98., deve essere indicato il prezzo di vendita al pubblico.
2. La pubblicizzazione del prezzo può avvenire con l'uso del mezzo ritenuto più idoneo dall'esercente interessato, a condizione, peraltro, che il sistema utilizzato permetta all'utente di leggere sempre, in maniera chiara ed

inequivocabile, l'effettivo prezzo di vendita al pubblico della merce esposta. Nel caso di prodotti d'arte, di antiquariato nonché di oreficeria si intende assolto l'obbligo di pubblicità del prezzo anche mediante l'utilizzo sul singolo prodotto di un cartellino visibile solo dall'interno dell'esercizio.

## PARTE II

### Art. 15 - Autorizzazione per i centri commerciali al dettaglio

1. Un centro commerciale al dettaglio, ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera g) del D.lgs. n. 114/98, è una struttura concepita e organizzata unitariamente, con specifica destinazione d'uso commerciale, coincidente, per superficie di vendita, con una media o grande struttura di cui all'art. 4 comma 1, lettere e) e f) del D.lgs. n. 114/98, costituita da almeno due esercizi commerciali al dettaglio.
2. Il centro commerciale deve essere dotato di spazi e servizi comuni, funzionali al centro stesso, che possono essere organizzati su superfici sia coperte che scoperte.
3. Il centro commerciale è unitario rispetto al sistema del traffico, dei parcheggi e dei servizi ad uso collettivo, in modo che il consumatore abbia un'immagine unica dell'offerta commerciale e dei servizi annessi.
4. La superficie di vendita di un centro commerciale è data dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali nello stesso presenti.
5. I centri commerciali necessitano:
  - ✓ Di un'autorizzazione generale per il centro come tale, in quanto media o grande struttura, che è richiesta dal suo promotore o, in assenza, congiuntamente, da tutti i titolari degli esercizi che costituiranno il centro;
  - ✓ Di autorizzazione o comunicazione, a seconda delle dimensioni, per ciascuno degli esercizi al dettaglio presenti nel centro.

6. Colui che intende dar vita ad un centro commerciale al dettaglio, costituito da più esercizi, può presentare al Comune un'unica domanda, che sarà esaminata secondo un criterio unitario. Trattandosi, comunque, di una media o grande struttura, la domanda di autorizzazione deve essere formulata conformemente al modello COMM 2. Ai soli fini della presentazione della domanda il richiedente può non essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 114/98.
7. L'attivazione dei singoli esercizi che, nel loro insieme, costituiscono il centro commerciale, avverrà dietro specifica domanda e rilascio della relativa autorizzazione, se si tratta di medie e grandi strutture, e previa comunicazione se si tratta di esercizi di vicinato.
8. Qualora il soggetto promotore del centro chieda, prima del rilascio delle autorizzazioni corrispondenti agli esercizi oggetto di domanda, che esse, se rilasciabili, siano intestate ad altri soggetti, la richiesta va accolta alla sola condizione che questi ultimi siano in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività. Se il centro commerciale è costituito, in tutto od in parte, da esercizi di vicinato, i soggetti indicati dal promotore dovranno inoltrare le comunicazioni di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 114/98, entro il termine di trenta giorni precedente l'attivazione dell'esercizio. La comunicazione deve contenere le dichiarazioni previste dall'art. 7, comma 2, del D.lgs. n. 114/98.
9. I commercianti associati che intendono creare un centro commerciale al dettaglio mediante l'apertura di esercizi di cui vogliono conservare la distinta titolarità possono chiedere che l'esame delle domande, se si tratta di medie o grandi strutture, e delle comunicazioni, se si tratta di negozi di vicinato, sia svolto congiuntamente e secondo un criterio unitario. Prima del rilascio dell'autorizzazione generale e unica per il centro, è possibile sostituire i richiedenti originari con altri.
10. La fattispecie di cui al precedente comma 9 non costituisce subingresso.
11. Dopo che le varie aziende che costituiscono il centro sono state effettivamente attivate, i relativi cambi di titolarità possono avvenire soltanto a seguito di regolari e validi atti di trasferimento, tra vivi od a causa di morte.
12. Il trasferimento di sede di un esercizio, fuori da un centro commerciale, non è mai consentito.

13. Le modifiche che intervengono nella superficie di vendita degli esercizi del centro commerciale sono soggette ad autorizzazione o comunicazione.
14. La modifica o l'aggiunta di un settore merceologico sono soggette:
  - a) a nuova autorizzazione, nel caso di medie o grandi strutture;
  - b) a comunicazione, nel caso di negozi di vicinato.

sono fatte salve le prescrizioni particolari previste nell'ambito dei progetti di qualificazione urbana e di rivitalizzazione dei centri storici.

### **PARTE III**

#### **Art. 16 - Programmi integrati per attività promozionali dei centri commerciali naturali.**

1. I programmi integrati per attività promozionali che si svolgono nell'ambito dei centri commerciali naturali, come definiti all'art. 2 comma 8, lettera c, del presente Regolamento, possono prevedere interventi, sia a carattere strutturale sia economico che, a titolo esemplificativo, si possono indicare come segue:
  - creazione di parcheggi pubblici o privati, pluripiani od interrati;
  - rifacimento di illuminazione pubblica;
  - pavimentazione di vie e piazze;
  - pedonalizzazione e regolamentazione del traffico, lungo vie e piazze;
  - ristrutturazione delle reti dei trasporti pubblici;
  - realizzazione di aree da destinare a verde pubblico;
  - realizzazione di arredo urbano, in modo da ottenere un miglioramento della vivibilità, dell'identità e delle forme di richiamo nell'ambito dell'insediamento commerciale;
  - recupero di facciate di edifici aventi valore storico-artistico e culturale;
  - recupero di immobili pubblici, da adibire ad attività commerciali, paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
  - recupero di piazze e spazi pubblici da destinare ad aree mercatali per l'attività di commercio su area pubblica, ad attività commerciali in

- genere, od a luoghi di esposizione mostre od attività culturali a carattere anche non permanente;
- creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
  - riduzione fino all'esonero, per l'attivazione di esercizi di vicinato, dal rispetto degli standard di parcheggio;
  - promozione di particolari merceologie, attraverso appositi studi di mercato, per elevare la qualità degli insediamenti commerciali;
  - organizzazione di idonee aree pubbliche da destinare alla realizzazione di forme di mercato su area pubblica integrative, complementari al commercio al dettaglio in sede fissa;
  - divieto di vendita di determinate merceologie, qualora questo costituisca un grave ed evidente elemento di contrasto con i valori artistici, culturali, storici ed ambientali locali.
2. Il Consiglio Comunale, sentito il parere delle associazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, approva con apposito provvedimento i progetti di cui al comma precedente, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione che deve contenere, tra l'altro, anche i tempi e le modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati che vi intervengono ed un dettagliato piano finanziario.
3. Il Comune, per le frazioni o le parti omogenee del territorio comunale con meno di 3.000 abitanti, o per i quartieri di edilizia residenziale pubblica, purché prive di insediamenti commerciali, o di insediamenti commerciali privi di commercio alimentare nel raggio di 500 mt, può approvare con atto consiliare, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori e delle imprese del commercio, progetti integrati di rivitalizzazione del tessuto urbano che, anche attraverso incentivi e la eventuale realizzazione di centri polifunzionali di servizi, promuovono lo sviluppo di adeguati servizi di vicinato.
4. I progetti integrati per la rivitalizzazione di determinate aree urbane sono adottati dal Comune con apposita delibera consiliare, anche su proposta di soggetti privati e dei centri di assistenza tecnica e devono essere sempre corredati da un programma di attuazione degli interventi, che preveda i tempi e le modalità di realizzazione, nonché da un piano finanziario degli investimenti.
5. I progetti integrati di rivitalizzazione possono prevedere sia interventi di natura urbanistico-edilizia, laddove ciò possa costituire elemento di sostegno delle

attività commerciali in sede fissa o su area pubblica, sia azioni di promozione e sostegno per lo sviluppo e il mantenimento delle attività commerciali. I progetti integrati di rivitalizzazione possono usufruire di finanziamenti su fondi pubblici all'uopo destinati. E' data priorità ai progetti che forniscono le migliori garanzie sul piano dell'igiene degli alimenti e della salute pubblica. La giunta comunale, a tal fine, adotta i criteri per il riparto dei finanziamenti e le altre priorità per il raggiungimento degli obiettivi del D.lgs. n. 114/98 e Legge Regionale n. 28/99.

6. La realizzazione degli interventi previsti può essere attuata anche attraverso l'utilizzo di risorse finanziarie pubbliche e private, eventualmente anche per il tramite dei centri di assistenza tecnica.

## **PARTE IV**

### **Art. 17 - Comunicazione per apertura esercizi di vicinato. Istruttoria. Decisioni.**

1. Chi intende aprire, trasferire di sede, ampliare la superficie di vendita fino a 250 mq., ampliare o variare il settore merceologico di un esercizio di vicinato, deve inviare al Comune apposita comunicazione utilizzando per lo scopo, il modello COMM 1. La comunicazione di cui sopra, completa degli elementi essenziali, consente l'esercizio dell'attività ivi indicata decorsi 30 gg. dalla stessa.
2. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune – Ufficio protocollo oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione della comunicazione.
4. Per la comunicazione presentata direttamente, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione nel protocollo generale di arrivo della corrispondenza. Per quella inviata a mezzo del servizio postale, fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

5. All'atto della presentazione della comunicazione, al soggetto interessato viene rilasciata una ricevuta con le modalità indicate all'articolo 7, commi 1 e 2 del presente regolamento.
6. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento lo rende noto al soggetto interessato, nei modi, termini e con gli effetti precisati all'art. 7, comma 4 del presente regolamento.
7. Se la comunicazione è regolare e completa, il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
  - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98, ed alla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) che per il locale od i locali nel quale/nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sussista il rispetto delle prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
  - c) che il locale, sede dell'attività sia conforme alle previsioni stabilite, per gli esercizi commerciali, dei vigenti strumenti urbanistici;
  - d) il rispetto dei regolamenti comunali di cui agli artt. 7, 8 e 9 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal reg. 5/2000 e all'art. 10, comma 1, lettera c, del D.lgs. n. 114/98, se adottati;
  - e) la veridicità di quanto dichiarato nella comunicazione relativamente a: settore merceologico, ubicazione all'esercizio, superficie di vendita, spazi destinati ai parcheggi. L'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b, c, e, può essere effettuato anche a mezzo della conferenza dei servizi, da convocare dal responsabile del procedimento.
8. I servizi interni devono fornire motivata risposta al settore richiedente entro e non oltre 20 giorni dalla richiesta.
9. Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'ufficio o servizio competente procede alla archiviazione della pratica, senza necessità di emanare alcun provvedimento.
10. In caso di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività oggetto di comunicazione.
11. Qualora venga accertato che un esercizio di vicinato è stato attivato:

- a) senza aver inviato al Comune la comunicazione di cui all'art. 7, comma 1, del D.lgs. n. 114/98;
- b) prima che siano decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
- c) a seguito di dichiarazione non veritiera, relativamente ai requisiti e presupposti richiesti dall'art. 7, comma 2, lettere a), b), c) e d) del D.lgs. n. 114/98;

sarà ordinata la immediata chiusura dell'esercizio stesso con atto emanato dal responsabile del servizio e saranno irrogate le sanzioni pecuniarie di cui all'art. 27, comma 1, del D.lgs. n. 114/98 in aggiunta alla denuncia penale, ai sensi dell'art. 483 Cod. Pen.

#### **Art. 18 - Consumo di prodotti alimentari nei negozi di vicinato**

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare è consentito il consumo diretto ed immediato sul posto dei prodotti di gastronomia purché:
  - a. non venga effettuato un apposito servizio di somministrazione;
  - b. non vengano collocate nel locale di vendita attrezzature finalizzate a permettere o favorire la consumazione sul posto dei prodotti.
  - c. non siano predisposte liste o "menù", dei prodotti offerti, con relativi prezzi
  - d. non siano raccolte o registrate le ordinazioni e fatto servizio ai tavoli con portate di alimenti e/o bevande.
2. Per attrezzature finalizzate alla somministrazione si intende un qualsiasi elemento di arredo che sia appositamente collocato nel punto di vendita per consentire o favorire la consumazione dei prodotti sul posto come tavoli, sedie, banchi, panche e simili. Non sono tali eventuali piani di appoggio sistemati nell'esercizio per consentire di collocarvi i contenitori di alimenti e bevande, dopo l'uso.

#### **Art. 19 - Autorizzazione per medie strutture di vendita**

1. Per ottenere l'autorizzazione per l'apertura, trasferimento di sede, estensione o il cambio del settore merceologico di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98, l'ampliamento della superficie di vendita fino a raggiungere i limiti di una media

struttura di vendita (1.500 mq), il soggetto interessato deve inoltrare domanda al Comune utilizzando, per lo scopo, il modello COMM 2.

2. Con apposito provvedimento, il Consiglio Comunale può prevedere un inserimento graduale delle medie strutture di vendita in aree specifiche, nelle quali siano stati riscontrati fenomeni di vulnerabilità della rete degli esercizi di vicinato. Dette aree non possono superare il cinquanta per cento del territorio comunale.
3. Le domande per ottenere le autorizzazioni di cui al precedente comma 1, possono essere presentate direttamente al Comune – oppure inviate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Sono esclusi altri sistemi di invio o presentazione delle istanze.
5. Per le domande presentate direttamente al Comune, la data di arrivo coincide con quella della relativa registrazione al protocollo generale di arrivo della corrispondenza; per quelle inviate a mezzo del servizio postale fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.
6. All'atto della presentazione della domanda, al soggetto interessato sarà rilasciata una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) del presente regolamento.
7. Qualora la domanda non sia giudicata regolare e completa, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente nei modi e termini e con gli effetti precisati all'art. 7, comma 4, del presente regolamento.
8. Nel caso in cui dal responsabile del procedimento non sia rilevata alcuna irregolarità o incompletezza nella domanda, il termine per il concretizzarsi del silenzio-assenso decorre dalla data del ricevimento della domanda stessa, individuata come precisato al precedente comma 5.
9. Se la domanda è regolare e completa il responsabile del procedimento provvede, d'ufficio, a verificare, tramite formale richiesta ai competenti servizi interni ed esterni:
  - a) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98 ed alla legge n. 575/65 e successive modificazioni ed integrazioni;
  - b) che per il locale od i locali nel quale/nei quali si intende effettuare l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie sussista il rispetto delle

- prescrizioni contenute nei regolamenti comunali di polizia urbana, annonaria ed igienico-sanitaria;
- c) che il locale, sede dell'attività, sia conforme alle previsioni stabilite dai vigenti strumenti urbanistici per gli esercizi commerciali classificati come medie strutture di vendita;
  - d) la veridicità di quanto dichiarato nel modello COMM 2, utilizzato per l'inoltro della domanda.

l'accertamento delle condizioni di cui alle lettere b) e c) può essere effettuato anche a mezzo della conferenza dei servizi, da convocare dal responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.

I servizi interni devono fornire risposte al responsabile del procedimento entro e non oltre trenta giorni dalla richiesta.

Qualora la verifica d'ufficio dia esito positivo, l'ufficio o servizio competente procede al rilascio dell'autorizzazione.

In caso negativo della verifica, il responsabile del servizio deve provvedere ad emanare provvedimento di diniego, motivato in fatto ed in diritto, da notificare nei modi di legge al soggetto interessato entro e non oltre il termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda regolare e completa.

- 10. L'autorizzazione per l'apertura e l'ampliamento della superficie di vendita delle medie strutture, è un atto dovuto, a condizione che l'intervento venga effettuato a seguito di concentrazione od accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'art. 24 della legge n. 426/71, per la vendita di generi a largo e generale consumo. La superficie risultante è pari alla somma delle effettive superfici concentrate o accorpate. Non sono previsti limiti dimensionali dei punti vendita che si intendono concentrare o accorpare. Il nuovo esercizio non potrà comunque avere superficie di vendita maggiore di 1.500 mq.
- 11. L'accorpamento e concentrazione degli esercizi di cui al precedente comma 10 deve rispettare le seguenti condizioni:
  - a) gli esercizi devono essere stati autorizzati ai sensi della legge n. 426/71. sono esclusi, quindi, quelli attivati con la "comunicazione" di cui agli artt. 7 e 25 del D.lgs. n. 114/98;
  - b) l'autorizzazione deve riguardare almeno una delle tabelle di largo e generale consumo, già definite dall'art. 31, comma 3, del D.M. n. 375/88 (tabelle I, IA, II, VI, VIII e IX);
  - c) il richiedente deve, con atto unilaterale d'obbligo reso al Comune, con firma autenticata nei modi di legge, impegnarsi a reimpiegare il personale degli esercizi concentrati o accorpati;

- d) la concentrazione e l'accorpamento non danno diritto ad incrementi di superficie di vendita rispetto a quella che risulta dalla sommatoria delle effettive superfici degli esercizi concentrati o accorpati.
12. Il rilascio dell'autorizzazione conseguente all'accorpamento od alla concentrazione, comporta la revoca dei titoli autorizzatori relativi agli esercizi preesistenti ed il totale reimpiego del personale degli esercizi stessi. L'impegno al reimpiego del personale viene precisato come detto al precedente comma 11, lettera c).
13. E' dovuta l'autorizzazione per:
- il trasferimento di sede di una media struttura di vendita in tutto il territorio comunale, fatta salva la compatibilità con le specifiche norme urbanistiche vigenti e fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 14;
  - l'aggiunta di un settore merceologico a seguito di accorpamento o concentrazione. L'accorpamento e la concentrazione producono gli effetti indicati al precedente comma 12.
14. A seguito dell'approvazione, da parte del consiglio comunale, e dell'operatività dei programmi per la tutela delle aree vulnerabili, per la valorizzazione dei centri storici, nonché dei programmi integrati per la rivitalizzazione della rete distributiva, quanto previsto al precedente comma 10 si applica esclusivamente alle medie strutture localizzate nelle aree interessate dai programmi stessi.
15. Dopo che saranno stati approvati e divenuti operativi i programmi di cui al precedente comma 14, il rilascio di autorizzazioni, nelle aree interessate, per l'apertura, l'ampliamento di superficie ed il trasferimento di sede delle medie strutture saranno disciplinate, anche per quanto riguarda il procedimento, dall'apposita normativa che il consiglio comunale è tenuto ad adottare, ai sensi dell'art. 9 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal successivo regolamento 5/2000.
16. Al fine dell'esame e valutazione di più domande concorrenti, volte ad ottenere il rilascio di autorizzazioni per medie strutture di vendita localizzate nelle aree interessate dai programmi adottati per la tutela delle aree vulnerabili, si tiene conto delle seguenti priorità:
- a) concentrazione di preesistenti medie strutture ed assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;

- b) (per il settore non alimentare) frequenza, con esito positivo, di un corso di formazione professionale per il commercio oppure possesso di adeguata qualificazione professionale;
  - c) quantità volumetriche di patrimonio edilizio esistente, oggetto di recupero;
  - d) numero di posti auto ulteriori rispetto a quelli previsti dagli standard e non riservati alla clientela;
  - e) numero di occupati;
  - f) impegno al rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro;
  - g) impegno al rispetto degli accordi sindacali territoriali eventualmente siglati.
17. All'interno di ciascuna delle priorità indicate al precedente comma 16, lettere c), d), e), f) e g) è data priorità alle domande corredate dal miglior bilancio rifiuti.
18. Qualora, per l'attivazione di una media struttura o l'ampliamento della superficie di vendita, sia necessario procedere anche al rilascio dell'autorizzazione o concessione edilizia, quest'ultima deve essere rilasciata contestualmente a quella prevista per l'esercizio dell'attività commerciale.
19. Il Comune, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio o diniego della autorizzazione per l'esercizio dell'attività commerciale;
20. La domanda per l'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie di vendita, il cambio o l'aggiunta del settore merceologico, di una media struttura di vendita regolarmente compilata mediante l'utilizzo del modello COMM 2, è da ritenersi accolta e pertanto potrà essere iniziata l'attività per il formarsi del silenzio assenso se non vi è stata interruzione o sospensione di termini e se entro e non oltre il termine di novanta giorni, decorrente dalla data del suo ricevimento, non è stato comunicato il diniego.
21. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge n. 241/90 e successive modifiche.

#### **Art. 20 - Disposizioni per grandi strutture di vendita**

1. Per le aperture, trasferimento di sede, ampliamento di superficie e merceologico delle grandi strutture di vendita, si fa riferimento alle procedure

indicate all'art. 11 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal successivo regolamento 5/2000.

**Art. 21 - Nuove aperture, trasferimenti, variazione della superficie e del settore merceologico, degli esercizi commerciali**

- 1. Le nuove aperture, i trasferimenti di sede, le variazioni della superficie di vendita e del settore merceologico, sono consentite soltanto negli immobili a destinazione commerciale.
2. Le nuove aperture sono soggette:
  - a) a "comunicazione", nel caso di esercizi di vicinato, previa verifica della conformità urbanistica e fatto salvo il rispetto dei programmi d'intervento per la tutela e valorizzazione dei centri storici e di rivitalizzazione della rete distributiva di cui all'articolo 8 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal successivo regolamento 5/2000.
  - b) ad autorizzazione, nel caso di medie e grandi strutture, nel rispetto delle condizioni di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 e dei programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal successivo regolamento 5/2000.
3. Il trasferimento di sede è consentito solo se avviene in immobili a destinazione commerciale ed è soggetto:
  - a) a "comunicazione", per gli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, lettera a);
  - b) ad "autorizzazione" per le medie e grandi strutture, rilasciate nel rispetto di quanto indicato al precedente comma 2, lettera b).
4. Il trasferimento di un esercizio commerciale all'interno di un centro commerciale è atto dovuto e come tale soggetto a "comunicazione" quando il trasferimento non modifica la tipologia, né la superficie complessiva, del centro commerciale.
5. La modifica o l'aggiunta di settore merceologico è soggetta:
  - a) a "comunicazione" negli esercizi di vicinato, nel rispetto di quanto precisato al precedente comma 2, lettera a);

- b) a nuova "autorizzazione", nel caso di medie e grandi strutture di vendita, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 2, lett. b).

## **PARTE V**

### **Art. 22 - Orari di apertura e chiusura**

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio possono rimanere aperti al pubblico tutti i giorni della settimana ad eccezione della domenica ed altre festività dalle ore sette alle ventidue. Entro tali limiti, l'esercente può determinare liberamente l'orario di apertura e chiusura dell'esercizio, con l'obbligo di non superare, comunque, il limite di tredici ore giornaliere.
2. L'orario di apertura dell'esercizio deve essere reso noto al pubblico mediante l'uso di cartelli od altri idonei mezzi di comunicazione, ben visibili e leggibili anche dall'esterno dell'esercizio.
3. Qualora nel corso dell'anno ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono comunque garantire l'apertura al pubblico in uno dei giorni interessati dalle festività. Il Sindaco definisce con propria ordinanza, tempi e modalità di adempimento al suddetto obbligo.

### **Art. 23 - Orario dei centri commerciali**

1. L'orario di apertura e chiusura al pubblico dei centri commerciali deve essere osservato da tutte le attività, commerciali e non, che fanno parte dei centri stessi, quali risultano nella autorizzazione generale che viene rilasciata per i centri.

### **Art. 24 - Orario di apertura e chiusura per i comuni classificati come "turistici" o come "città d'arte"**

1. Qualora il Comune venga riconosciuto, in tutto o in parte, ad economia prevalentemente turistica o come città d'arte, in materia di orari valgono le seguenti disposizioni. Gli esercenti possono stabilire liberamente gli orari di apertura e chiusura degli esercizi, rendendoli noti al pubblico mediante cartelli – avviso od altri idonei mezzi di pubblicizzazione.
2. L'esposizione del cartello, contenente l'indicazione dell'orario, è obbligatoria e deve essere fatta in modo che lo stesso sia chiaramente visibile o leggibile anche dall'esterno dell'esercizio di vendita; negli stessi modi dovranno essere inoltre pubblicizzate le variazioni di orario.
3. Al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di informazione e di servizio, possono essere sottoscritti accordi con le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto dall'art. 36, comma 3, della legge n. 142/90 e dall'art. 13 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal regolamento 5/2000.
4. Qualora nel corso dell'anno ricorrano più di due festività consecutive, gli esercizi del settore alimentare devono comunque garantire l'apertura al pubblico in uno dei giorni interessati dalle festività. Il Sindaco definisce con propria ordinanza, tempi e modalità di adempimento al suddetto obbligo.

#### **Art. 25 - Tipologie di vendita escluse dall'applicazione della normativa sugli orari**

1. Gli esercizi specializzati nella vendita al dettaglio dei prodotti sotto indicati:
  - rivendite di generi di monopolio
  - esercizi di vendita interni ai campeggi, villaggi turistici e alberghi
  - esercizi di vendita ubicati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali
  - rivendite di giornali
  - gelaterie
  - gastronomie
  - rosticcerie
  - pasticcerie
  - bevande
  - fiori, piante

- articoli di giardinaggio
  - mobili
  - libri
  - dischi, nastri magnetici, musicassette e videocassette
  - opere d'arte
  - oggetti d'antiquariato
  - stampe
  - cartolerie
  - articoli da ricordo e artigianato locale
  - articoli per l'automobilista nelle stazioni servizio autostradali
  - prodotti vendibili nelle sale cinematografiche a favore degli spettatori
- non sono assoggettati alla normativa sugli orari di vendita e, pertanto, possono stabilire liberamente l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio.

2. Per gli esercizi indicati al precedente comma 1 non sussiste l'obbligo della chiusura domenicale, festiva e, se stabilita, infrasettimanale.
3. Possono usufruire della deroga di cui ai precedenti commi 1 e 2, gli esercizi specializzati nella vendita dei prodotti indicati al precedente comma 1 e quelli che, svolgendo attività di vendita mista commercializzano, comunque e prevalentemente, i prodotti indicati al precedente comma 1.
4. L'orario prescelto dall'esercente deve essere reso noto al pubblico mediante cartelli-avviso od altri idonei mezzi di pubblicizzazione che devono essere comunque ben visibili e leggibili anche dall'esterno dell'esercizio.
5. Viene fatto salvo quanto stabilito dal precedente art. 23 del presente regolamento.

## **PARTE VI**

### **Art. 26 - Subingresso negli esercizi di vendita al minuto**

1. Il trasferimento, in gestione o in proprietà, per atto tra vivi od a causa di morte, di un esercizio di vendita al dettaglio è soggetto a comunicazione al Comune.

2. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente soltanto ad un settore merceologico dell'esercizio. La comunicazione comporta di diritto, per le medie e grandi strutture, il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che:
  - sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda, nei modi di legge;
  - il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività previsti dall'art. 5 del D.lgs n. 114/98.per gli esercizi di vicinato la comunicazione di subentro comporta il diritto del subentrante, se in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs 114/98, di continuare l'attività del dante causa.
3. La comunicazione di subingresso deve essere effettuata utilizzando il modello COMM 1 per gli esercizi di vicinato ed il modello COMM 3 per le medie e grandi strutture.
4. La comunicazione di subingresso è presentata, a pena di decadenza, entro i termini seguenti:
  - a) in caso di subentro per causa di morte: dodici mesi, decorrenti dalla morte del titolare;
  - b) in caso di subentro per atto tra vivi: sessanta giorni dall'atto di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio.
5. L'atto di trasferimento dell'esercizio deve essere fatto per atto pubblico o scrittura privata registrata.
6. In caso di morte del titolare dell'esercizio di vendita, la comunicazione deve essere effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza prevista dall'art. 1105 del Cod. Civ., un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero che abbiano costituito una società in uno dei tipi previsti dal codice civile, per la gestione dell'attività, sempre che abbiano i requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98. Qualora si tratti di esercizi appartenenti al settore alimentare, gli eredi che ne siano sprovvisti devono acquisire i requisiti professionali di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98 entro dodici mesi dalla comunicazione di subingresso.
7. Il subentrante già in possesso dei requisiti, alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita

comunicazione al Comune. Qualora, a decorrere dalla data predetta, non inizi l'attività entro i termini seguenti:

- dodici mesi, per gli esercizi di vicinato e le medie strutture;
- ventiquattro mesi, per le grandi strutture.

decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

8. Il subentrante per causa di morte, non in possesso dei requisiti professionali alla data di acquisto del titolo, può continuare l'attività solo dopo aver presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune. Qualora non inizi l'attività entro dodici mesi dalla data predetta o, trattandosi di un esercizio del settore alimentare, non acquisisca i requisiti professionali, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.
9. Il subentrante per atto tra vivi, non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell'esercizio, può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali ed avendo, comunque, presentato apposita comunicazione di subingresso al Comune nei termini di cui al precedente comma 4, lettera b). Decade da tale diritto nel caso in cui non inizi l'attività entro i termini di cui al precedente comma 7 e nel caso in cui non presenti la comunicazione di cui al precedente comma 4.
10. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, l'autorizzazione rilasciata al subentrante è valida fino alla data in cui ha termine la gestione. Qualora chi subentra non comunichi il subingresso e non inizi l'attività entro il termine di cui al precedente comma 7 decade dal diritto di esercitare tale attività.
11. La società alla quale, contestualmente alla costituzione, viene conferita un'azienda commerciale, può continuare, per 60 giorni, l'attività del conferente, dandone immediata comunicazione al Comune. Qualora non acquisisca i requisiti professionali entro lo stesso termine, decade dal diritto di esercitare l'attività conferita.
12. Nei casi in cui viene autorizzata la continuazione di un'impresa commerciale da parte di un soggetto incapace, chi lo tutela ai sensi di legge deve darne immediata comunicazione al Comune incaricando, per la conduzione dell'esercizio, una persona, in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dalla legge. Entro tre mesi dalla cessazione dello stato di incapacità, accertata ai sensi di legge, l'interessato deve darne comunicazione al Comune, autocertificando il possesso dei requisiti richiesti per l'esercizio

dell'attività commerciale. Qualora non acquisisca detti requisiti entro il termine di dodici mesi, decorrenti dalla data di cessazione di incapacità, decade dal diritto di esercitare l'attività, a meno che il ritardo dipenda da causa a lui non imputabile. In questo caso, prima della scadenza dell'anno, deve comunicare al Comune le cause che hanno impedito l'acquisizione dei requisiti, chiedendo una proroga del termine di decadenza.

13. I termini previsti nel presente articolo possono essere prorogati, da parte del responsabile del settore, su motivata istanza del richiedente.

#### **Art. 27 - Cessazione d'attività**

1. La cessazione dell'attività degli esercizi di vendita al dettaglio deve essere comunicata al Comune utilizzando il modello COMM 1 per gli esercizi di vicinato ed il modello COMM 3 per le medie e grandi strutture.
2. La comunicazione di cui sopra consente la cessazione immediatamente alla data di presentazione al protocollo.

## **PARTE VII**

#### **Art. 28 - Vendite di liquidazione**

1. Le vendite di liquidazione sono definite dall'art. 15, comma 2, del D.lgs. n. 114/98 e dall'art. 15, comma 1, del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal regolamento 5/2000.
2. L'operatore che intende effettuare una vendita di liquidazione deve darne comunicazione scritta, in carta semplice, al Comune, almeno quindici giorni prima della data di inizio della vendita stessa.
3. La comunicazione può essere presentata direttamente al Comune oppure inviata a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di consegna diretta la data di presentazione coincide con quella di registrazione

della comunicazione al protocollo generale; in caso di invio a mezzo del servizio postale, con il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

4. La comunicazione deve contenere:
  - a) in caso di liquidazione per cessazione di attività: atto di rinuncia all'autorizzazione per le medie e grandi strutture di vendita; dichiarazione di cessazione di attività, per gli esercizi di vicinato;
  - b) in caso di liquidazione per cessione di azienda: copia del contratto, non preliminare, redatto con atto pubblico o scrittura privata autenticata;
  - c) in caso di liquidazione per trasferimento dell'attività in altri locali: copia della comunicazione di trasferimento, se si tratta di esercizi di vicinato ovvero dell'autorizzazione negli altri casi, unitamente a prova legale della disponibilità dei nuovi locali;
  - d) in caso di liquidazione per trasformazione o rinnovo dei locali:
    - copia della concessione o dell'autorizzazione edilizia, se necessaria;
    - qualora si tratti di interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, relazione sottoscritta da tecnico professionalmente abilitato che illustri, anche con allegati cartografici, lo stato dell'esercizio antecedente e successivo all'attuazione del programma di intervento che deve necessariamente interessare almeno l'80% degli arredi, nonché la descrizione dettagliata delle iniziative programmate e dei preventivi di spesa relativi a ciascuna di esse.
5. Nel caso di trasformazione o rinnovo non assoggettato a concessione od autorizzazione edilizia, entro 15 giorni dalla conclusione dei lavori, deve essere prodotta un'autocertificazione comprovante l'avvenuta realizzazione dell'intervento.
6. La vendita di liquidazione può essere effettuata in ogni periodo dell'anno, per una durata non superiore a 10 settimane in caso di cessione o cessazione dell'attività commerciale e per una durata non superiore a 4 settimane nel caso di trasferimento dell'azienda in altro locale, di trasformazione o rinnovo dei locali.
7. E' vietato effettuare vendite di liquidazione con il sistema del pubblico incanto.
8. Dall'inizio della vendita di liquidazione e fino al suo termine, è vietato introdurre nei locali dell'esercizio interessato e relative pertinenze ulteriori merci, anche in conto deposito, appartenenti allo stesso genere di quelle poste in liquidazione.

9. Al termine della liquidazione per il rinnovo e la trasformazione dei locali, l'esercizio deve essere immediatamente chiuso per il tempo necessario alla effettuazione dei lavori, che comunque non può essere inferiore a tre giorni.
10. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone.
11. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso.
12. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
13. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore e devono contenere gli estremi della comunicazione inviata al Comune – per quelle inviate a mezzo del servizio postale: data e numero della raccomandata; per quelle consegnate direttamente: data e numero del protocollo generale di arrivo nonché l'indicazione della durata della vendita.
14. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte.

#### **Art. 29 - Vendite di fine stagione o saldi**

1. Le vendite di fine stagione, come definite dall'art. 15, comma 3, del D.lgs. n. 114/98 e dall'art. 16 del regolamento della Regione Toscana n. 4/99 così come modificato dal Regolamento n. 5/2000, possono essere effettuare nei periodi seguenti dell'anno:
  - dal terzo lunedì di gennaio al terzo sabato di marzo;
  - dal terzo lunedì di luglio al terzo sabato di settembre.
2. Il Comune, d'intesa con la camera di commercio, sentite le organizzazioni del commercio e dei consumatori, può individuare, entro il mese di novembre di

ogni anno, periodi diversi da quelli sopra indicati, da valere per l'anno successivo.

3. Per prodotti a carattere stagionale o di moda, suscettibili di deprezzamento se non sono venduti entro un determinato periodo di tempo e che possono essere oggetto di vendita di fine stagione, si intendono:
  - a) i generi di vestiario e abbigliamento in genere;
  - b) gli accessori dell'abbigliamento e la biancheria intima;
  - c) le calzature, pelletterie, articoli di valigeria e da viaggio;
  - d) gli articoli sportivi;
  - e) le confezioni ed i prodotti legati a particolari festività, al termine delle stesse.
4. Il Comune può estendere l'elenco dei prodotti di cui al precedente comma 4, sulla base di valutazione degli usi locali, sentite le associazioni di categoria degli operatori commerciali e dei consumatori maggiormente rappresentative. Il provvedimento relativo è adottato dalla Giunta Municipale.
5. In occasione della vendita è vietato ogni riferimento a procedure fallimentari e simili, anche come termine di paragone. Le merci devono essere poste in vendita con l'indicazione del loro prezzo normale, dello sconto che viene praticato, espresso in percentuale sul prezzo normale, e del nuovo prezzo di vendita, quale risulta a seguito dello sconto o ribasso. Tutti i dati relativi devono essere espressi con lo stesso simbolo grafico, in maniera leggibile, in modo che l'acquirente possa chiaramente individuarli e valutarli.
6. Durante il periodo nel quale vengono effettuate le vendite di fine stagione è possibile porre in vendita soltanto le merci presenti nell'esercizio e relative pertinenze. E' vietato introdurre nuove merci, anche in conto deposito.
7. Le merci offerte devono essere separate da quelle eventualmente poste in vendita alle condizioni ordinarie.
8. Le asserzioni pubblicitarie relative alla vendita devono essere presentate, anche graficamente, in modo non ingannevole per il consumatore.
9. L'esaurimento delle scorte di talune merci durante il periodo della vendita deve essere portato a conoscenza del consumatore con avvisi ben visibili e leggibili anche dall'esterno del locale di vendita.

10. E' fatto obbligo di praticare, nei confronti del consumatore, i prezzi pubblicizzati senza limitazioni di quantità e senza alcun abbinamento di vendite, fino all'esaurimento delle scorte. Qualora, per una stessa voce merceologica, vengano praticati al consumatore prezzi di vendita diversi, a seconda della varietà degli articoli che vi rientrano, è obbligatorio indicare sui prodotti esposti tutti i prezzi con lo stesso rilievo grafico. Qualora venga indicato un solo prezzo, è fatto obbligo di vendere, a quel prezzo, tutti gli articoli che rientrano nella voce reclamizzata.

## **PARTE VIII**

### **Art. 30 - Occupazione di spazi pubblici all'esterno degli esercizi commerciali.**

1. I titolari degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono essere autorizzati ad occupare spazio pubblico all'esterno dei propri esercizi, con le seguenti strutture ed attrezzature:
  - vetrinette espositive;
  - banchi espositivi;
2. L'occupazione è consentita soltanto dove le condizioni di viabilità, traffico e circolazione pedonale lo consentono.
3. L'occupazione e' vietata in tutte le zone, ad eccezione di quelle pedonali od a traffico limitato, dove non esistono marciapiedi o dove, questi ultimi, sono di larghezza limitata. Il rilascio potrà avvenire solo previo parere favorevole del Comando di Polizia Municipale.
4. Per ottenere l'autorizzazione all'occupazione di spazio pubblico all'esterno del proprio esercizio, l'interessato deve inoltrare domanda in bollo al Responsabile del Servizio competente, precisando nella stessa:
  - generalità complete;
  - indirizzo;
  - codice fiscale (per le società: qualifica di chi presenta la domanda, ragione sociale, sede legale, partita I.V.A);
  - indirizzo dell'attività;
  - superficie richiesta in uso;

- scopo e durata dell'occupazione;
- attrezzature che s'intendono installare sull'area pubblica;
- modalità dell'installazione, nonché ogni altra documentazione richiesta dallo specifico regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche vigente.

Alla domanda deve essere allegata una planimetria, in scala 1:200, che evidenzi le misure della superficie richiesta.

5. L'iter procedurale per la presentazione della domanda ed il rilascio della concessione è stabilito dallo specifico regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
6. Il richiedente è comunque tenuto al pagamento della tassa o canone di occupazione del suolo pubblico nella misura stabilita dal Comune ed al rispetto dei vigenti regolamenti comunali.

## **PARTE IX**

### **Art. 31 - Vendite negli spacci interni**

1. La vendita negli spacci interni può essere effettuata soltanto a favore delle persone che hanno titolo per accedervi e deve essere fatta in locali che non hanno accesso diretto da una pubblica via, piazza od altra area pubblica.
2. Chi intende effettuare tale forma di vendita deve inviare comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere dichiarato il possesso dei requisiti morali e professionali per il commercio da parte della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme relative alla idoneità dei locali sotto il profilo urbanistico ed igienico-sanitario, il settore merceologico, la superficie di vendita e la sede dello spaccio. Alla comunicazione deve essere allegata copia dell'accettazione dell'incarico da parte della persona preposta.

3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini.
4. Per l'istruttoria sulla comunicazione si rimanda a quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento.

### **Art. 32 - Vendita a mezzo di apparecchi automatici**

1. Chi intende effettuare la vendita di prodotti a mezzo di apparecchi automatici deve inviare una comunicazione al Comune, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio, il settore merceologico, l'ubicazione degli apparecchi, le loro caratteristiche funzionali e misure di ingombro.
2. Se l'apparecchio viene installato su area pubblica, deve essere richiesto il permesso per l'occupazione della stessa precisando la superficie che si intende occupare, i luoghi previsti per la installazione degli apparecchi stessi e la durata dell'occupazione. La richiesta deve contenere l'impegno a rispettare le regole e condizioni che disciplinano l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche per quanto riguarda il pagamento del canone o tassa.
3. Se la vendita con apparecchi automatici viene effettuata in un locale esclusivo, appositamente attrezzato, è soggetta alle stesse disposizioni che disciplinano l'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio.
4. Se non c'è occupazione di suolo pubblico, l'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune senza che sia intervenuta interruzione o sospensione nei termini. Se c'è occupazione di suolo pubblico oltre al decorso dei 30 giorni, è necessario essere in possesso della autorizzazione per l'occupazione del suolo stesso.
5. Per l'istruttoria sulla comunicazione di cui al precedente comma 1, si rimanda a quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento.

### **Art. 33 - Vendite per corrispondenza ed altri sistemi di comunicazione**

1. Chi intende effettuare una vendita al dettaglio per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione, deve inviare una comunicazione al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.
3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa da parte del Comune, senza che il Comune stesso non abbia interrotto i termini.
4. Eventuali incaricati devono essere muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato secondo le modalità di cui all'art. 19, commi 4, 5, 6, del D.lgs n. 114/98.
5. Il tesserino di riconoscimento è obbligatorio per l'imprenditore, anche se commerciante su aree pubbliche in forma itinerante, che effettua personalmente le vendite di cui al precedente comma 1.
6. Per l'istruttoria della comunicazione di cui al precedente comma 1 si rimanda a quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento.

### **Art. 34 - Vendita e propaganda ai fini commerciali**

1. La vendita al dettaglio, la raccolta di ordinativi di acquisto, l'illustrazione di cataloghi, l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore o nei locali dove si trova, anche temporaneamente per motivi di lavoro, studio, cura o svago, sono soggette a comunicazione da inviare al Comune a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio ed il settore merceologico.
3. L'attività può essere iniziata dopo che sono decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune, se non vi è stata interruzione o sospensione di termini da parte del Comune stesso.

4. Per l'istruttoria si rimanda a quanto previsto all'art. 35 del presente regolamento.

### **Art. 35 - Forme speciali di vendita**

1. All'atto del ricevimento della "comunicazione" per effettuare una vendita al dettaglio:
  - a) negli spacci interni;
  - b) con apparecchi automatici;
  - c) per corrispondenza, televisione od altri sistemi di comunicazione;
  - d) presso il domicilio del consumatore, anche con esibizione o illustrazione di cataloghi.

il responsabile del servizio rilascia all'interessato una ricevuta, con le modalità ed i contenuti indicati all'art. 7 del presente regolamento.

2. Qualora la comunicazione non risulti regolare o completa, il responsabile del procedimento ne dà notizia all'interessato entro dieci giorni, indicando le cause della irregolarità e incompletezza. In questo caso, il termine per l'efficacia della comunicazione decorre dalla data della relativa completa regolarizzazione.
3. Nel caso in cui il responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al precedente comma 2, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della dichiarazione dell'interessato.
4. In tutti i casi di cui al precedente comma 1, lettere a), b), c) e d), il responsabile del procedimento accerta, di ufficio, la sussistenza, nell'interessato, dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98, necessari per l'esercizio del commercio, nonché quelli previsti dalla normativa antimafia.

ed inoltre:

- a) per la vendita negli spacci interni:
  1. l'idoneità dei locali, sotto i profili della agibilità ed igienico-sanitari;
  2. la superficie di vendita;
  3. l'ubicazione dello spaccio, verificando la non accessibilità immediata e diretta da una pubblica via o piazza.
- b) per la vendita mediante l'uso di apparecchi automatici:

1. se i luoghi prescelti per l'installazione degli apparecchi assicurano il rispetto della normativa di sicurezza per la circolazione dei veicoli e pedoni;
  2. che non sussistano impedimenti previsti dai regolamenti comunali per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e di polizia municipale;
  3. che eventuali proprietari del suolo pubblico – demanio marittimo, ferroviario, autostradale, aeroportuale – o privato, abbiano assentito, per quanto di competenza, l'occupazione;
  4. che l'apparecchio risponda ai requisiti sanitari di legge (in caso di vendita di prodotti alimentari).
- c) per la vendita, esibizione o illustrazione di cataloghi e l'effettuazione di propaganda commerciale presso il domicilio del consumatore:
1. accerta, d'ufficio, il possesso dei requisiti soggettivi, per l'esercizio del commercio di cui all'art. 5 del D.lgs. n. 114/98 posseduti dagli incaricati indicati nell'elenco inviato all'autorità di P-S.;
  2. richiede alla ditta che si avvale di incaricati copia del tesserino agli stessi rilasciato per le verifiche del contenuto che deve corrispondere a quanto previsto dall'art. 19 comma 6, del D.lgs. n. 114/98.
5. Per gli adempimenti istruttori di cui al precedente comma 4, il responsabile del procedimento si avvale dei seguenti uffici o servizi:
- ✓ **Comando vigili urbani:**  
adempimenti di cui alla lettera a), n.ri 2 e 3  
adempimenti di cui alla lettera b), n.ri 1 e 2
  - ✓ **Ufficio tecnico comunale:**  
adempimenti di cui alla lettera a), n. 1 (agibilità)
  - ✓ **A.S.L.:**  
adempimenti di cui alla lettera a), n. 1 (idoneità sanitaria del locale, in caso di vendita di prodotti alimentari) ed alla lettera b), n. 4 (in caso di vendita di prodotti alimentari).
6. Gli adempimenti di cui al precedente comma 4, lettera b), n. 3, e lettera c) n.ri 1 e 2, sono compiuti d'ufficio dal responsabile del procedimento.
7. Il responsabile del procedimento deve chiedere i pareri di competenza agli uffici e servizi interessati entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della comunicazione regolare e completa.

8. Gli uffici e servizi interpellati devono fornire risposta al responsabile del procedimento entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta di parere.
9. In caso di esito positivo della verifica d'ufficio circa l'obiettiva esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per l'inizio dell'attività, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della pratica.
10. In caso, invece, di esito negativo della verifica, deve essere emanato un provvedimento di divieto di inizio dell'attività, motivato con riferimento all'obiettiva mancanza dei presupposti e requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività stessa. Ai fini dell'emanazione del provvedimento non è necessario comunicare l'avvio del procedimento, già iniziato con la comunicazione del privato al quale sono già state rese note le indicazioni essenziali di cui all'art. 8 della legge n. 241/90 all'atto del ricevimento della comunicazione, in relazione a quanto previsto al precedente comma 1.
11. Il decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione legittima il privato all'esercizio dell'attività denunciata. Il potere di accertamento dell'esistenza dei presupposti e requisiti richiesti per il lecito esercizio dell'attività commerciale rimane anche dopo i trenta giorni nella disponibilità del Comune che dovrà ordinare la "chiusura immediata dell'esercizio di vendita", oltre a comminare la sanzione pecuniaria, nell'ipotesi di svolgimento abusivo dell'attività. Il relativo procedimento deve rispettare la normativa di cui alla legge n. 241/90, dalla quale discende l'obbligo della comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 e seguenti della legge stessa.
12. L'accertamento successivo deve riguardare l'esistenza di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la liceità dell'esercizio dell'attività. L'ordine di cessazione sarà emanato quando l'attività commerciale sia da considerarsi abusiva e, perciò, quando:
  - a) manchi la comunicazione;
  - b) l'attività sia stata iniziata prima del decorso dei trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
  - c) la comunicazione risulti falsa, o perché l'attività è stata iniziata da soggetto privo dei requisiti richiesti o perché mancano i presupposti obiettivamente prescritti,

oppure:

- d) per gli spacci interni:

- la vendita di prodotti avviene a favore del pubblico indiscriminato, e non soltanto a favore di determinate categorie di soggetti, individuate dall'art. 16, comma 1, del D.lgs. n. 114/98;
  - il locale ha un accesso diretto da una pubblica via o piazza;
  - è stato variato il settore merceologico, rispetto a quello comunicato;
  - è stata variata la superficie di vendita rispetto a quella comunicata.
- e) per gli apparecchi automatici:
- è stata variata l'ubicazione degli apparecchi automatici e/o il settore merceologico oggetto di comunicazione.
- f) per la vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione:
- è stato variato il settore merceologico;
  - durante la trasmissione televisiva non vengono indicati il nome e la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro imprese ed il numero della partita I.V.A.
- g) per le vendite e propagande commerciali effettuate presso il domicilio del consumatore:
- è stato variato il settore merceologico;
  - si utilizzano incaricati senza averne comunicato l'elenco all'autorità di P.S. come prescritto dall'art. 19, comma 4, del D.lgs. n. 114/98;
  - la ditta interessata non ha rilasciato il tesserino ai propri incaricati o non lo ha rilasciato con le indicazioni previste dall'art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 114/98.
13. Il provvedimento interdittivo deve prevedere l'immediata chiusura dell'attività senza che il Comune abbia il potere di prefissare un termine per conformare alla normativa vigente l'attività ormai iniziata in modo illegittimo e/o illecito. Al provvedimento di chiusura si accompagna l'irrogazione delle sanzioni pecuniarie previste dalla legge oltre alla denuncia penale per eventuali dichiarazioni false o mendaci.

## PARTE X

### Art. 36 - Sanzioni e revoche

1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, salve le sanzioni previste dal D.lgs 114/98 e dalla Legge Regionale 28/99, è punita con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma graduata da un minimo di 150.000 lire (77.47 euro) ad un massimo di 900.000 lire (464,81 euro),
2. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni previste nel comma 1 si applica la Legge 689/81 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.
3. In caso di particolare gravità o recidiva, si applica quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del D.lgs. n. 114/98..
4. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 22, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 114/98, la proroga del termine per l'attivazione di una media o grande struttura di vendita deve essere richiesta con istanza in bollo che deve pervenire al Comune entro e non oltre un anno dal rilascio dell'autorizzazione in caso di medie strutture e di due anni in caso di grandi strutture.
5. La richiesta si intende pervenuta in tempo utile se risulta spedita a mezzo di lettera raccomandata oppure protocollata al protocollo generale di arrivo della corrispondenza entro detto termine. Non si terrà conto di altre o diverse modalità di invio dell'istanza.
6. La richiesta di proroga deve contenere la motivazione del ritardo ed essere debitamente documentata sotto l'aspetto tecnico, se necessario.
7. Qualora entro il termine previsto per l'attivazione, la superficie di vendita risulti essere stata attivata su una misura inferiore ai due terzi di quella autorizzata, il responsabile del Servizio, acquisito il parere della regione in caso di grandi strutture, dichiara la decadenza dell'autorizzazione per la parte non realizzata, a condizione che siano comunque rispettate le norme relative all'entità della superficie di vendita che connota la tipologia della struttura autorizzata.
8. Nel caso in cui la riduzione di superficie attivata comporti la realizzazione di un esercizio di vendita di diversa tipologia, l'autorizzazione viene modificata d'ufficio con contestuale comunicazione alla regione.

### **Art. 37 - Trattamento dei dati personali**

1. Nell'adempimento delle competenze attribuite dal presente Regolamento, i competenti Uffici dell'Amministrazione Comunale sono autorizzati al trattamento dei dati personali necessari e indispensabili per l'esercizio delle funzioni previste e/o per il rilascio d'egli atti.
2. Il trattamento dei dati avverrà nel rispetto della Legge 675/96 e della vigente normativa in materia anche per quanto attiene alle misure minime di sicurezza di cui al D.P.R. 318/99.

### **Art. 38 - Disposizioni transitorie**

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di avere efficacia tutte le disposizioni, diverse od incompatibili, contenute in precedenti regolamenti o altri atti comunque denominati aventi valore normativo.
2. Il Comune si riserva la facoltà di adottare i programmi di cui agli articoli 7, 8 e 9 dei regolamenti della Regione Toscana n. 4/99 e 5/2000 con successivi provvedimenti.